

ATTO N. DD-A16 137

DEL 09/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO****A1604B - Tutela delle acque**

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un nuovo pozzo potabile ubicato nel Comune di Vaprio d'Agogna (NO) e gestito dalla Società Acqua Novara VCO S.p.A..

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Vaprio d'Agogna (NO) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A. - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione nonché committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 10 gennaio 2020 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo ubicato in Via Baraggiola, nella particella catastale n. 262 del foglio di mappa n. 2 (mappale di proprietà di Acqua Novara VCO S.p.A.), censito al N.C.T. del medesimo Comune di Vaprio d'Agogna.

Precedentemente, la Società Acqua Novara VCO S.p.A. - avendo la necessità di sostituire il pozzo situato in Corso Cavour 14, nel centro abitato del Comune di Vaprio d'Agogna, in quanto gravemente compromesso, non ripristinabile e non conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra sia al di sopra che al di sotto della base dell'acquifero superficiale - approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 - con nota in data 12 maggio 2015, aveva trasmesso alla Provincia di Novara - ai sensi dell'articolo 27bis del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - domanda per la sostituzione del pozzo autorizzato e identificato con codice univoco NO-P-00907, gravemente danneggiato, non recuperabile e miscelante con un nuovo pozzo da realizzarsi nell'area immediatamente più prossima secondo un criterio di fattibilità e di analogia idrogeologica (Via Baraggiola), con la medesima destinazione d'uso potabile e lo stesso volume di prelievo di quello esistente.

La Provincia di Novara, viste le risultanze dell'istruttoria della domanda di cui sopra, ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al trasferimento della concessione di derivazione d'acqua e ha pertanto autorizzato - con la determinazione n. 1426/2015



del 25 giugno 2015 - la Società Acqua Novara VCO S.p.A. a procedere alla realizzazione del nuovo pozzo in sostituzione di quello concesso in via provvisoria con la determinazione n. 5249 del 24 dicembre 2008, mediante trivellazione alla profondità di 130 metri dal piano-campagna.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Il nuovo pozzo sostitutivo è ubicato a Nord-Ovest del centro abitato, ad una quota di circa 231,5 metri s.l.m., in un settore a vocazione agricola accessibile mediante una strada sterrata, ai margini di una zona boschiva di modesta estensione. E' stato perforato tra agosto e ottobre 2015 fino alla profondità di 130 metri dal piano-campagna e filtra tra -64,50 e -70,50 metri, tra -97,50 e -106,50 metri, tra -110,20 e -113,20 metri e tra -116,00 e -120,00 metri, per un totale di 22 metri; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale - approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Il completamento dell'intercapedine tra la tubazione definitiva ed il perforo è stato eseguito, a partire dal piano-campagna, con le seguenti modalità:

- da 0,00 metri a 60,00 metri: cementazione con boiacca di cemento;
- da 60,00 metri a 62,00 metri: tamponamento in bentonite sodica;
- da 62,00 metri a 85,00 metri: ghiaietto siliceo selezionato;
- da 85,00 metri a 89,00 metri: tamponamento in bentonite sodica;
- da 89,00 metri a 123,00 metri: ghiaietto siliceo selezionato;
- da 123,00 metri a 126,00 metri: ghiaia non selezionata.

La restante parte del perforo, da 126,00 metri a 130,00 metri, è stata abbandonata in quanto non produttiva ed è stata ritombata con ghiaia non selezionata. Nel perforo del pozzo, ad una distanza di circa 0,15 metri dalla tubazione, è stato inserito un tubo piezometrico, posato fino alla profondità di 68 metri dal piano-campagna, così da impostarsi nel primo tratto filtrante.

La testa pozzo ed il tubo di misura sono stati infine protetti mediante la posa di un pozzetto provvisorio prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni di 1 metro per 1 metro per 1 metro. La progettazione esecutiva delle opere necessarie all'adduzione delle acque dal pozzo ed al suo allacciamento alla rete idrica esistente prevede la successiva realizzazione di una cabina di protezione della testa del pozzo e l'istallazione delle apparecchiature idrauliche richieste a norma di legge (rubinetto per prelievo campioni, saracinesca e misuratore di portata) e necessarie a consentire l'emungimento delle acque captate.

Inizialmente il pozzo, autorizzato per una portata massima di 15 l/s, verrà attrezzato con una pompa sommersa in grado di fornire una portata di esercizio di 7 l/s; questo quantitativo è attualmente sufficiente a garantire l'approvvigionamento idrico del Comune di Vaprio d'Agogna e consentirà, una volta collegato il pozzo alla rete esistente, di dismettere il vecchio pozzo oggetto di sostituzione. Poiché la ricerca idrica ha intercettato un buon quantitativo d'acqua, Acqua Novara VCO S.p.A. sta valutando la possibilità di allacciare il nuovo pozzo anche alla rete di distribuzione acquedottistica di Suno (NO), operazione che richiede tuttavia alcuni adeguamenti alla rete esistente; questo permetterebbe di implementare la fornitura attualmente garantita esclusivamente dal pozzo *Baraggia* - la cui area di salvaguardia è stata approvata con la determinazione n. 14 del 22 dicembre 2014 - e di risolvere così una situazione di potenziale criticità. In tal caso, una volta analizzata la fattibilità dell'intervento ed effettuato il collegamento, si provvederà ad aumentare il prelievo con portate prossime a quella massima autorizzata (15 l/s) e per la quale è stata

accertata la compatibilità con l'assetto idrogeologico locale.

La proposta di definizione - individuata con il metodo cronologico previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e calcolata attraverso l'applicazione del codice di calcolo semi-analitico *WHPA* - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione del pozzo - pari a 15 l/s - ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato.

Non è stato tuttavia possibile ricostruire l'andamento della piezometria profonda per l'assenza di un numero adeguato di perforazioni profonde nell'area di interesse; in mancanza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo captato dal pozzo, l'area di salvaguardia è stata dimensionata come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006; tale area è stata pertanto delimitata, in via cautelativa, orientandola lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'inviluppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30°. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30°;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30°.

Per quanto concerne le porzioni di territorio afferenti alle zone di rispetto, costituite essenzialmente da aree agricole, non si segnala la presenza di particolari centri di pericolo per i quali sia necessario procedere alla loro messa in sicurezza; è invece necessario predisporre il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari per normare la conduzione delle pratiche agricole in queste aree.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *"REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI NOVARA - COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA – Progetto: Sostituzione pozzo ad uso idropotabile tramite trivellazione nuovo pozzo in Via Baraggiola, a Vaprio d'Agogna (No) - Elaborato: DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - Data: Novembre 2015 - Base cartografica: Carta Catastale - Scala 1:1.500"*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade interamente nel territorio del Comune di Vaprio d'Agogna (NO) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 24 agosto 2018.

L'Azienda Sanitaria Locale di Novara - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Arona, valutata la documentazione allegata all'istanza ed effettuato controllo ispettivo presso il pozzo, con nota in data 6 dicembre 2017, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata.

Nella propria nota, la stessa Azienda, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando che il pozzo è stato trivellato in un'area destinata alla coltivazione, al limite di una zona boschiva, è presente la zona di tutela assoluta, recintata e la pavimentazione che circonda il manufatto che contiene la testata del pozzo è in cemento per evitare l'infiltrazione di acqua piovana; è stato effettuato un unico prelievo da parte dell'Azienda dell'acqua dal pozzo, che ha dato esito favorevole.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 10 agosto 2016, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nell'area di salvaguardia ridefinita, ma la necessità di predisporre il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 per normare la conduzione delle pratiche agricole in queste aree.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- è necessario applicare il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole ricadenti nell'area di salvaguardia;
- una volta che il pozzo nuovo sarà collegato alle rete acquedottistica esistente il pozzo situato in Corso Cavour 14, nel centro abitato del Comune di Vaprio d'Agogna, gravemente danneggiato, non recuperabile e miscelante dovrà essere chiuso;
- le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente; inoltre, non dovranno cambiare le destinazioni d'uso o essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa captata.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che sarà utilizzata per la gestione delle pratiche agronomiche di concimazione e diserbo nonché di lotta fitosanitaria nelle aree destinate a uso agricolo ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni degli studi pedologici riguardanti i suoli che ricadono nella zona di rispetto ristretta ed allargata del pozzo, che sono ascrivibili alla Classe 3, poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero bassa e da una capacità protettiva dei suoli moderatamente bassa o bassa. Per i terreni appartenenti alla Classe 3 è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici su tali aree avranno moderate limitazioni.

Nei terreni dell'area di salvaguardia prevalgono le colture cerealicole (frumento e triticale) e gli erbai di erba medica, oltre a superfici boscate; nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”* è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5, in data 30 gennaio 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta é stata dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Rilevato che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è pari a 15,00 l/s, corrispondente alla portata massima di concessione richiesta.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- si provveda ad assoggettare il pozzo situato in Corso Cavour 14, nel centro abitato del Comune di Vaprio d'Agogna, gravemente danneggiato, non recuperabile e miscelante e sostituito con il nuovo pozzo di Via Baraggiola, agli adempimenti connessi alla cessazione del prelievo stabiliti dall'Allegato E del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R secondo le Linee guida emanate con determinazione n. 539 del 3 dicembre 2015 dalla *Direzione Ambiente, Tutela e Governo del territorio* della Regione Piemonte, una volta collegato il pozzo nuovo alla rete esistente;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia medesima, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della stessa area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Novara del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo

spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 5249 del 24 dicembre 2008, con la quale la Provincia di Novara ha concesso alla Società Acqua Novara VCO S.p.A. l'esercizio provvisorio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite due pozzi ubicati nel Comune di Vaprio d'Agogna e contraddistinti dai codici utenza NO-P-01055 e NO-P-00907;

vista la domanda - ai sensi dell'articolo 27bis del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. - della Società Acqua Novara VCO S.p.A. alla Provincia di Novara, in data 12 maggio 2015, per la sostituzione del pozzo autorizzato e identificato con codice univoco NO-P-00907, gravemente danneggiato, non recuperabile e miscelante con un nuovo pozzo da realizzarsi nell'area immediatamente più prossima secondo un criterio di fattibilità e di analogia idrogeologica (Via Baraggiola), con la medesima destinazione d'uso potabile e lo stesso volume di prelievo di quello esistente;

vista la determinazione n. 1426/2015 del 25 giugno 2015, con la quale la Provincia di Novara - viste le risultanze dell'istruttoria della domanda di cui sopra - ha comunicato alla Società Acqua Novara VCO S.p.A. che non vi sono motivi ostativi al trasferimento della concessione di derivazione d'acqua autorizzandola a procedere alla trivellazione di un nuovo pozzo ubicato in Via Baraggiola, nel Comune di Vaprio d'Agogna, mediante trivellazione alla profondità di 130 metri dal piano-campagna in sostituzione di quello concesso in via provvisoria con la determinazione n. 5249 del 24 dicembre 2008;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - in data 10 agosto 2016;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Arona, in data 6 dicembre 2017 - prot. n. 60326/SIAN/A;

vista la deliberazione della Giunta Comunale di Vaprio d'Agogna (NO) n. 33, in data 24 agosto 2018, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", in data 10 gennaio 2020 - prot. n. 0000043, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

DETERMINA

- a. L'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile ubicato nel Comune di Vaprio d'Agogna (NO) e gestito dalla Società Acqua Novara VCO S.p.A., é definita come risulta nell'elaborato *“REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI NOVARA - COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA – Progetto: Sostituzione pozzo ad uso idropotabile tramite trivellazione nuovo pozzo in Via Baraggiola, a Vaprio d'Agogna (No) - Elaborato: DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - Data: Novembre 2015 - Base cartografica: Carta Catastale - Scala 1:1.500”*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente

provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 15 l/s - portata massima di concessione del pozzo derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.

- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristretta che allargata, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione, soprattutto, delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* sarà sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (< 90 mg Cd/kg di anidride fosforica). La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*", la cui presenza in entrambe le zone di rispetto risulta comunque marginale é, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a verde privato ed in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

- d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Vaprio d'Agogna (NO) - Acqua Novara VCO S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo regolamento, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- assoggettare il pozzo situato in Corso Cavour 14, nel centro abitato del Comune

di Vaprio d'Agogna, gravemente danneggiato, non recuperabile e miscelante e sostituito con il nuovo pozzo di Via Baraggiola, agli adempimenti connessi alla cessazione del prelievo stabiliti dall'Allegato E del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R secondo le Linee guida emanate con determinazione n. 539 del 3 dicembre 2015 dalla *Direzione Ambiente, Tutela e Governo del territorio* della Regione Piemonte, una volta collegato il pozzo nuovo alla rete esistente;

- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
 - alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Vaprio d'Agogna - Acqua Novara VCO S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Vaprio d'Agogna, affinché lo stesso provveda a:
 - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia; inoltre, non dovranno cambiare le destinazioni d'uso o essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa captata;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

